

REGOLAMENTO INTERNO

della Pubblica Assistenza Croce Italia di Bologna

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il patrimonio dell'associazione è un bene di tutti: pertanto chiunque lo danneggi con dolo e negligenza sarà tenuto a risarcire i danni provocati.

Art. 2 Gli aspiranti associati volontari devono sostenere un colloquio con l'ufficio competente e presentare domanda con relativi documenti, compresi quelli per la cartella sanitaria.

Tra i documenti da allegare alla domanda, l'aspirante associato deve produrre anche una autodichiarazione sulla sua non partecipazione ad altra associazione avente finalità analoghe, operante nel medesimo settore di Croce Italia ed attiva nella Provincia di Bologna.

La mancata produzione di tale dichiarazione comporta l'impossibilità per il Consiglio Direttivo di esaminare la domanda di ammissione.

Art. 3 Spetta al Direttore Sanitario concedere l'idoneità ad operare sui mezzi associativi in qualsiasi veste o revocarla per quanto attiene gli aspetti sanitari.

Art. 4 Gli associati volontari sono tenuti ad una partecipazione effettiva di 48 (quarantotto) ore a trimestre di servizio (da intendersi come ambulanza e/o servizio interno riconosciuto) con una presenza minima di un turno ogni quattro settimane.

I turni non possono essere continuativi salvo diverse disposizioni del coordinatore.

E' demandato all'ufficio competente la verifica del monte ore da effettuare.

EQUIPAGGIO

Art. 5 Nell'ambito del servizio il capomacchina è sempre il medico o l'infermiere o il primo soccorritore. L'equipaggio è tenuto ad osservarne le direttive.

Il capomacchina è tenuto alla compilazione della scheda paziente (solo nei servizi in emergenza).

Art. 6 E' fatto divieto di svolgere servizio in ambulanza con più di quattro addetti a bordo.

Sul sedile anteriore, oltre all'autista, può prendere posto una sola persona, che comunque dovrà allacciare le cinture di sicurezza.

Durante lo svolgimento del servizio, con il paziente a bordo, è facoltà del capomacchina fare salire un accompagnatore dello stesso che preferibilmente prenderà posto a fianco dell'autista e farà uso delle cinture di sicurezza. Fa eccezione il trasporto di un minore o di un incapace di intendere e volere in cui è obbligo di legge caricare un aprente/tutore.

L'autista deve pertanto verificare, prima e durante il servizio, la rispondenza a dette disposizioni.

Il capomacchina è tenuto ad assistere il paziente durante qualsiasi tipo di trasporto (ivi comprese le semplici dimissioni) restandogli sempre a fianco.

Art. 7 L'autista è responsabile della guida, del funzionamento e dell'integrità del veicolo affidatogli per tutto il servizio. E' altresì tenuto a redigere le bollette di servizio.

Art. 8 L'autista all'inizio di ogni turno di servizio deve accertarsi del regolare funzionamento del veicolo avvalendosi dell'apposita scheda di controllo. Eventuali guasti elettrici o meccanici devono essere segnalati per iscritto al coordinatore o al capoturno.

Art. 9 L'autista è tenuto ad osservare il proprio mansionario e il codice della strada. In particolare i sistemi di segnalazione acustica (sirena, bitonale) e visiva (lampeggiatori blu) vanno utilizzati sempre contemporaneamente, in modo continuativo e solo nei casi di emergenza.

Art. 10 L'autista, qualora durante il servizio avvenga un sinistro stradale che coinvolga il veicolo dell'associazione o nel caso in cui questo venga danneggiato per qualsiasi altro motivo, indipendentemente dall'entità del danno, deve, al termine del turno, redigere un'apposita relazione di servizio che va immediatamente consegnata al coordinatore o al capoturno.

Art. 11 L'infermiere in possesso dell'abilitazione di guida, potrà svolgere mansioni di autista solo se in equipaggio sarà presente un'altra figura sanitaria equivalente (infermiere) o superiore (medico). In ogni altra situazione dovrà operare da primo soccorritore.

SERVIZIO

Art. 12 All'inizio del turno di servizio il primo soccorritore (volontario, infermiere, medico) coadiuvato dal barelliere, se presente, dovrà effettuare il controllo del vano sanitario compilando la scheda di controllo.

Art. 13 Al termine del turno di servizio, prima della restituzione del veicolo, l'autista deve provvedere ai rifornimenti necessari, alla pulizia dell'abitacolo di guida e a quella esterna del mezzo. Gli altri componenti dell'equipaggio devono dal canto loro

disporre del ripristino dei materiali sanitari impiegati, della pulizia del vano sanitario ed all'eventuale cambio della biancheria. Il capomacchina è tenuto a segnalare il verificarsi di guasti a carico delle dotazioni o delle strumentazioni a sua disposizione.

Il mezzo va pertanto sempre lasciato in perfetto ordine affinché possa essere rimesso in regolare servizio. L'efficienza del mezzo garantisce la sicurezza dell'equipaggio.

Art. 14 Gli associati volontari, nello svolgimento dei servizi, sono tenuti ad indossare il vestiario in dotazione ed a mantenerla in perfetto stato. Nel caso sia rilevato dal coordinatore o dal capoturno che tali indumenti non siano conformi alle comuni norme igieniche e di sicurezza personale, l'associato volontario verrà allontanato momentaneamente dal servizio; sarà compito del coordinatore o del capoturno informare l'ufficio competente del disservizio creato.

Si fa inoltre obbligo di porre in atto con attenzione tutti quei provvedimenti di cura e di igiene personali volti a non danneggiare l'immagine dell'associazione o ad evitare possibili disservizi. In particolare si fa obbligo di raccogliere o legare i capelli qualora lunghi e di non portare orecchini o altri gioielli voluminosi tali da creare impiccio nel servizio o esporre a possibili lesioni personali il volontario/paziente.

OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 15 Gli associati volontari hanno l'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento durante lo svolgimento del servizio ed all'interno dell'associazione.

Art. 16 Durante il servizio gli associati volontari devono attenersi ai protocolli di igiene vigenti soprattutto per quanto riguarda la pulizia e la disinfezione dei materiali, de mezzi e lo smaltimento dei rifiuti (pungenti e non).

Art. 17 L'associato volontario è tenuto a prenotarsi nel prospetto turni di servizio, cercando possibilmente di colmare i turni scoperti.

In caso di impedimento si può disdire la prenotazione fino alle dodici ore antecedenti l'inizio del turno.

Art. 18 Gli associati volontari hanno devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo e/o numero telefonico all'ufficio competente.

Art. 19 Gli associati volontari hanno l'obbligo di rinnovare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 15 febbraio, fatto salvo eventuali deroghe del consiglio stesso. Dopo tale data l'associato volontario verrà dichiarato decaduto per morosità.

Entro la medesima data l'associato che rinnova la adesione deve anche produrre , pena la sua decadenza, la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

Art. 20 Al termine del rapporto associativo il volontario è obbligato a restituire tutto il materiale e gli indumenti avuti in dotazione.

Art. 21 Si fa divieto assoluto di utilizzare strumenti, mezzi e dotazioni dell'associazione ad esclusivo uso personale o in maniera impropria.

In particolare si fa divieto assoluto a tutti gli associati volontari di usare i telefoni dell'associazione salvo che per motivi di servizio.

Le macchine private non possono essere parcheggiate all'interno della sede.

Analogamente si fa divieto di lavare e pulire i veicoli privati all'interno della sede.

All'interno dei locali della sede è fatto divieto assoluto di fumare.

Art. 22 Gli associati volontari sono tenuti a mantenere i locali dell'associazione in ordine.

L'equipaggio notturno, smontando dal servizio, deve togliere la biancheria dai letti utilizzati e metterla negli appositi spazi o contenitori.

Si fa divieto assoluto di provocare rumori molesti all'interno dell'associazione dopo le ore 01.00 di notte.

Art. 23 Sono previste sanzioni disciplinari agli associati volontari che non rispetteranno il presente regolamento interno.

Spetta al Consiglio Direttivo comminare le sanzioni previste dallo Statuto, previa contestazione degli addebiti e acquisizione delle eventuali giustificazioni.

Art. 24 Gli associati volontari devono attenersi agli obblighi sanitari vigenti, pena la sospensione dell'idoneità ad operare sui mezzi associativi.

Devono inoltre informare il direttore sanitario di qualsiasi stato patologico che limiti anche temporaneamente la propria efficienza psicofisica, allegando eventuale documentazione clinica.

Devono infine attenersi agli obblighi di frequenza degli aggiornamenti obbligatori, pena la sospensione della qualifica posseduta.

Eventuali omissioni che comportino danno potenziale o reale al paziente saranno perseguite a termini di legge.

Art. 25 Qualora un associato volontario non possa per un periodo continuativo superiore a quattro settimane far fronte agli obblighi di frequenza relativi al servizio, è tenuto a presentare giustificativo scritto all'ufficio competente.

Art. 26 Trascorsi tre mesi di lontananza dall'associazione, l'associato volontario dovrà sostenere un colloquio con l'ufficio competente. Dovrà inoltre avere il consenso del direttore sanitario per riprendere il servizio.

Nel caso di un autista, questi dovrà avere altresì l'approvazione del responsabile dell'abilitazione per poter tornare a guidare.

Art. 27 Il mancato rispetto del presente regolamento, in particolare con riferimento agli obblighi relativi alle modalità di prestazione del servizio volontario da parte degli associati, configura una grave violazione dei doveri associativi sanzionabile anche con l'espulsione ,ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Art. 28 Nel caso in cui sopraggiunga una delle incompatibilità di cui all'art.9 dello Statuto, il Consiglio Direttivo invita il socio incompatibile a far cessare la situazione di incompatibilità entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione e a documentare l'intervenuta cessazione della incompatibilità. In difetto il socio incompatibile viene dichiarato decaduto.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL REVISORE DEI CONTI E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI .

Art. 29 L'Assemblea degli associati, ai sensi degli articoli 20, 21, 26 e 27 dello Statuto, elegge il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e tutti i soci maggiorenni hanno diritto di elettorato passivo.

Art. 30 Prima della scadenza degli organi associativi elettivi, il Consiglio Direttivo deve convocare la Assemblea per la elezione dei nuovi organi.

Art. 31 L'associato che intende candidarsi per essere eletto ad una carica associativa, deve far pervenire la propria candidatura presso la sede sociale, anche a mezzo fax o email, almeno 5 giorni prima di quello fissato per le elezioni.

Art. 32 L'Assemblea convocata per eleggere gli organi associativi provvede , come primo adempimento, a nominare tre scrutatori dei quali uno con la funzione di Presidente.

Non possono essere nominati scrutatori coloro che sono candidati ad un qualche organo associativo nella stessa tornata elettorale.

Art. 33 Durante lo svolgimento della Assemblea, il momento delle votazioni deve essere preceduto da una fase nella quale i candidati possono presentarsi e gli associati possono intervenire in merito al dibattito elettorale.

Art. 34 La possibilità di votare deve essere assicurata agli associati per un tempo non inferiore a 8 ore consecutive. L'Assemblea, tra gli adempimenti preliminari, può prevedere e deliberare anche un tempo più ampio per le votazioni.

Nel caso in cui la Assemblea debba eleggere solo il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti, o uno solo di tali organi, la Assemblea nella fase preliminare può deliberare un tempo dedicato alle votazioni inferiore a quello previsto al primo comma.

Lo stesso può accadere quando le elezioni riguardano solo alcuni dei membri degli organi elettivi e non gli organi elettivi nella loro integralità.

Gli scrutatori verificano che i candidati e i votanti siano associati titolari dei diritti di elettorato passivo e attivo.

Art. 35 Per le elezioni del Consiglio Direttivo ogni associato può esprimere 7 preferenze.

Per la elezione del Collegio dei Probiviri ogni associato può esprimere 5 preferenze.

Il voto e le preferenze espresse sono valide, anche se le preferenze espresse sono in numero inferiore a quello consentito.

Art. 36 Allo scadere del termine previsto per le votazioni gli scrutatori provvedono ad effettuare le operazioni di spoglio delle schede, con modalità che assicurino ai soci che lo richiedono di poter assistere alle operazioni stesse.

Al termine il Presidente degli scrutatori proclama eletti i candidati che hanno ottenuto più voti.

A parità di voti il candidato con più anzianità di appartenenza alla Associazione precede quello più giovane.

Il candidato eletto che ha avuto il maggior numero di voti, convoca l'organo neo-eletto per la sua prima riunione da tenersi non oltre 15 giorni dalla Assemblea elettiva.

Art. 37 I candidati al Collegio dei Probiviri che all'esito delle votazioni risultano al quarto e quinto posto, sono i membri supplenti del Collegio.

Art. 38 I candidati non eletti potranno essere chiamati a sostituire i membri decaduti, secondo l'ordine della graduatoria.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 39 Il presente regolamento interno ha valore vincolante per tutti gli associati volontari della Pubblica Assistenza Croce Italia ed annulla tutti i precedenti regolamenti. Tutti hanno il dovere di rispettarlo e di farlo rispettare.